ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI UCCELLI RAPACI E DEI LORO AMBIENTI

Città S. Angelo, 2 agosto 2022

Regione Abruzzo - Servizio Foreste e Parchi
Regione Abruzzo – Servizio V.I.A.
Commissario Regionale agli Usi Civici
Comune di Cappadocia

e p.c.
Ministero della Transizione Ecologica

Nota inviata via pec a tutti i destinatari

OGGETTO: ZPS "Monti Simbruini" - Progetto "Taglio colturale loc. Appacina di Campolungo, Comune di Cappadocia AQ, particelle assestamentali 28 e 29" - OSSERVAZIONI

La SOA (Società Ornitologica Abruzzese) ha inviato in data 18 agosto 2022 le proprie osservazioni in merito al progetto di taglio in oggetto. Le scriventi Altura e Lipu fanno proprie dette osservazioni che quindi inviano anche a proprio nome agli enti in indirizzo con alcune integrazioni.

In merito all'intervento in oggetto,che prevede di interessare ben 56 ettari della ZPS "Monti Simbruini" (documentazione qui:https://www.regione.abruzzo.it/content/taglio-colturale-loc-appacina-di-campolungo-comune-di-cappadocia-aq), si osserva quanto segue.

1)Periodi di taglio. La Direttiva 147/2009/CE tutela espressamente la riproduzione di tutte le specie di uccelli.

Nel cronoprogramma dell'intervento (pag.54 del pdf della documentazione tecnica pubblicata) si prevede di tagliare tutto l'anno (!).

Gli studi svolti in Abruzzo sulla Balia dal Collare evidenziano che nella seconda quindicina di luglio circa un quarto dei nidi della specie ha ancora i nidiacei. Studi bibliografici su altre specie forestali migratrici riportano all'incirca la stessa fenologia. Anzi in alcuni casi la stagione riproduttiva prosegue anche ai primi di agosto. Non a caso nella condizionalità del PSR in genere la CE richiede di sospendere operazioni colturali sulle siepi dal 15 marzo fino al 15 agosto, visto che molte specie di migratori hanno ancora nidiacei ai primi di agosto.
L'attività riproduttiva del Picchio dorsobianco ha avvio ai **primi di marzo** con la selezione del sito di riproduzione e la costruzione del nido.
Anche altre specie di uccelli nidificanti nelle foreste, e in particolare lo sparviere e l'astore, hanno periodi di nidificazione che si protraggono nel tempo. Pertanto riteniamo che, al fine di assicurare una

protezione adeguata a specie di uccelli tutelati dalle normative nazionali nonché dalla Direttiva comunitaria 147/2009/CE sopra richiamata**, i periodi di taglio e di lavori in foresta dovrebbero essere interrotti nel periodo 1° marzo-31 luglio come minimo** per evitare che si sovrappongano al periodo riproduttivo degli uccelli, fermo restando che queste osservazioni andrebbero poi ulteriormente specificate e adeguate alla realtà locale a seguito della presentazione dei dati di cui al successivo punto 3..

2)Effetto cumulo. Non avendo la Regione Abruzzo ottemperato all'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di V.Inc.A. emanati negli ultimi anni relativi ai tagli boschivi (e ai risultati dei relativi Piani di Monitoraggio), e mancando ogni riferimento anche nella documentazione depositata dal proponente, non possiamo esprimere valutazioni circa la presenza di un **effetto cumulo** con altri interventi eventualmente realizzati nella stessa zona o in aree limitrofe. Tale effetto va dunque approfondito.

3)Qualità dei dati. Nello studio di incidenza, nonostante la vastità dell'area interessata, non sono riportati dati quali-quantitativi raccolti con sopralluoghi e metodi adeguati (ad esempio: punti di ascolto; transetti ecc.). Questo vale per tutte le specie, orso compreso. Neanche vengono richiamati studi e ricerche pure disponibili per i monti Simbruini.

Pertanto ai fini di qualsiasi valutazione è necessario presentare un minimo di dati sulle singole specie frutto di sopralluoghi svolti da specialisti che possano descrivere compiutamente il popolamento faunistico del sito di taglio (ad esempio, dati da punti di ascolto, transetti; mappaggio ecc. per gli uccelli per aggiornare le informazioni dell'atlante, raccolte ormai diversi anni or sono; per i chirotteri, uso di bat detector ecc) oppure utilizzare eventuali studi già realizzati sul sito, se disponibili.

4)Analisi degli impatti Senza i dati di cui al punto 3, espressi almeno come densità (coppie/ettaro; I.K.A. ecc) non si comprende come i redattori possano aver prodotto stime (peraltro del tutto autoreferenziali) di impatto, come ad esempio, per la Balia dal Collare, Picchio dorsobianco ecc. Per tutte le specie l'impatto è stato definito come "basso", nonostante sia previsto il taglio in pieno periodo riproduttivo su una superficie vasta tale da comprendere potenzialmente decine di nidi di specie tutelate a livello comunitario. Inoltre corre l'obbligo di sottolineare cole l'habitat di elezione di alcune delle specie di maggior pregio naturalistico delle faggete di cui trattasi, quali il Picchio dorsobianco, la Balia dal collare, il raro coleottero Rosalia alpina,e il Barbastello comune, piccolo pipistrello raro e in diminuzione a causa del taglio dei vecchi faggi di cui usa le cavita sul tronco per nidificare, sia costituito proprio dagli alberi maturi delle faggete dell'Appennino centrale. E' indispensabile quindi che **il Progetto di taglio venga rivisto in modo da salvaguardare dal taglio almeno tutti i faggi aventi diametro a m.1,30 dal suolo superiore o uguale a cm. 40.**

5)Misure di conservazione/piano della ZPS Non vengono neanche richiamate le indicazioni delle Misure di Conservazione generali né sito/specifiche né le risultanze del Piano di Gestione della ZPS.

6)Uso civico. Nel progetto e nella Determina dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Cappadocia non si desume la motivazione alla base della scelta di destinare la legna derivante dal taglio al cosiddetto "uso commercio". Mancano richieste dai "cives" per utilizzazione diretta della legna?

In ogni caso la legge 168/2017 sugli usi civici, così come autorevolmente interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza la 228/2021, vincola i fondi derivanti dall'utilizzo di usi civici al all'esclusivo beneficio dei *cives*.

Scrive la Corte "*Inoltre –diversamente dalla precedente normativa (la quale indicava nei Comuni i principali enti amministratori dei diritti di uso civico) –* ***la nuova legge attribuisce ai Comuni stessi un ruolo sussidiario, stabilendo che essi provvedano, con amministrazione separata, alla gestione dei predetti beni,*** *solo in mancanza degli enti esponenziali delle collettivita titolari e riconoscendo alle popolazioni interessate la facolta di costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali (art. 2, comma 4). La figura associativa in domini collettivi diventa forma privilegiata rispetto alle gestioni comunale e frazionale.*"

Pertanto il taglio "uso commercio" dovrebbe essere giustificato tenendo conto delle indicazioni della

legge e della Corte, esplicitando come verranno utilizzate le risorse per l'interesse dei *cives*, **fermo restando l'amministrazione separata dei proventi rispetto al bilancio ordinario dell'ente.**
Si richiede quindi che questo aspetto sia approfondito e che in fase autorizzativa sia esplicitato chiaramente il vincolo di destinazione delle risorse da gestire con amministrazione separata.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Fabio Borlenghi

Responsabile ALTURA per l'Abruzzo

Stefano Allavena

Coordinatore Lipu per l'Abruzzo

F. Borlenghi
Via Sanfelice, 4
00167 Roma

S. Allavena
Via Levante, 17
65013 Città S. Angelo (PE)